


Catawiki e CITES

LINEE GUIDA CITES



Argomenti

Catawiki prende molto seriamente il regolamento CITES.



Queste linee guida trattano quanto segue:

1. Norme e regolamento CITES
2. Applicabilità delle norme CITES
3. Certificato UE
4. Antiquariato precedente al 1947
5. Linee guida per l'avorio di elefante
6. Esemplari più comuni
 - a. *Avorio*
 - b. *Mammiferi*
 - c. *Rettili*
 - d. *Uccelli*
 - e. *Vita marina*
 - f. *Insetti*
 - g. *Legno*
7. Base di conoscenze

Per aiutarti a comprendere meglio il regolamento CITES, abbiamo preparato queste linee guida a scopo informativo. Le informazioni presentate non costituiscono consulenza legale e sono corrette al momento della pubblicazione, ma possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

Qualora il tuo Paese non faccia parte dell'UE, ad esempio nel caso di Regno Unito, Norvegia e Svizzera, tieni presente che la legislazione potrebbe differire dalle informazioni fornite in queste linee guida. Pertanto, assicurati sempre di verificare la tua legislazione nazionale sul commercio e l'acquisto di specie protette, in particolare l'avorio.

Norme e regolamento CITES

La legislazione CITES è il meccanismo di controllo che disciplina il commercio mondiale delle specie minacciate di estinzione.

La legislazione è stata promulgata all'interno dell'UE nel 1974/5. Questa legislazione è considerata retroattiva. La CITES si applica sempre, ma esistono una serie di esenzioni ad esempio per gli oggetti d'antiquariato. **L'UE ha i propri regolamenti che corrispondono a quelli della CITES.**

Norme a livello mondiale

La normativa CITES copre un'ampia gamma di specie animali e vegetali, comprese tutte le loro parti e derivati (cioè gli oggetti da esse prodotti).

Lo stato della popolazione di una specie ("in via d'estinzione", "a rischio", "stabile" ecc.) regola la portata della protezione e delle restrizioni al commercio.

Norme a livello nazionale

Importante: diversi Paesi all'interno dell'UE possono inoltre avere le proprie norme e regolamenti nazionali sulla fauna selvatica. In caso di dubbio è necessario contattare gli enti competenti in materia di fauna selvatica dei singoli Stati membri (consulta la [slide 23](#) per i recapiti CITES).



Applicabilità delle norme CITES

Norme CITES e UE

Per via dell'implementazione della legislazione CITES nel diritto dell'UE, ci sono diversi documenti da tenere in considerazione. È importante sapere dove cercare.

Appendici CITES e Allegati UE

- La legislazione CITES consiste in elenchi di specie che presentano differenti gradi o tipi di protezione ("Appendici").
- Queste Appendici sono state, per così dire, tradotte in regolamenti UE (cosiddetti "Allegati").

Esemplari non CITES

Le specie NON elencate dalla legislazione CITES sono solitamente definite "non CITES" e possono essere liberamente acquistate e vendute, salvo nel caso di specie di uccelli europei (note come **Allegato I dell'UE Specie**) per i quali è richiesta una prova di origine legale (o che indossano un anello "chiuso"). È importante tener presente che esiste un certo numero di specie elencate non CITES per cui È RICHIESTO un Certificato UE.

Antiquariato precedente al 1947

Ai fini della CITES, tutti gli esemplari con datazione precedente al 1947 sono classificati come antiquariato e possono essere applicate altre norme.

È possibile trovare ulteriori informazioni nella [slide 12](#).



Significato	Documenti richiesti
<p>Include specie a rischio di estinzione.</p>  <p>Dente di capodoglio – <i>Physeter macrocephalus</i> Appendice I – Allegato A</p>	<ul style="list-style-type: none">● All'interno dell'UE, il commercio è consentito esclusivamente con un Certificato UE ("Uso commerciale"). Nel caso di oggetti d'antiquariato (pre-1947), è necessario presentare una Perizia di valutazione rilasciata da un Perito autorizzato indipendente. <p>Venditore</p> <ul style="list-style-type: none">● Sono anche richiesti una licenza di esportazione o un certificato di riesportazione rilasciati dall'Ente di gestione dello Stato di esportazione o riesportazione. Tali licenze devono essere a nome del Venditore e dell'acquirente. Scadono dopo 6 mesi. <p><i>* Una licenza di esportazione può essere rilasciata solo se l'esemplare è stato ottenuto legalmente, il commercio non pregiudica la sopravvivenza della specie ed è stata già rilasciata una licenza d'importazione.</i></p> <p><i>* Un certificato di riesportazione può essere rilasciato solo se l'esemplare è stato importato conformemente alle disposizioni della Convenzione.</i></p> <p><i>* Può essere rilasciato solo se l'esemplare non è destinato a scopi prevalentemente commerciali e se l'importazione avviene per scopi non dannosi per la sopravvivenza della specie.</i></p>



Significato	Documenti richiesti
<p>Include specie non necessariamente a rischio di estinzione, ma per le quali il commercio è controllato al fine di evitare un commercio eccessivo incompatibile con la loro sopravvivenza.</p>  <p>Piede di ippopotamo – <i>Hippopotamus amphibius</i> Appendice II – Allegato B</p> 	<ul style="list-style-type: none">• All'interno dell'UE, il commercio può essere consentito esclusivamente con una prova di origine legale in alcune circostanze. Nel caso di oggetti d'antiquariato (pre-1947), è necessario presentare una Perizia di valutazione rilasciata da un Perito autorizzato indipendente. <p>Venditore</p> <ul style="list-style-type: none">• Sono richiesti una licenza di esportazione o un certificato di riesportazione rilasciati dall'Ente di gestione dello Stato di esportazione o riesportazione. <p><i>* Una licenza di esportazione può essere rilasciata solo se l'esemplare è stato ottenuto legalmente e se l'esportazione non pregiudica la sopravvivenza della specie.</i></p> <p><i>* Un certificato di riesportazione può essere rilasciato solo se l'esemplare è stato importato conformemente alla Convenzione.</i></p> <p>Acquirente</p> <ul style="list-style-type: none">• Non è necessaria alcuna licenza d'importazione all'interno dell'UE, se non richiesta dal diritto nazionale. <p>Importante: l'UE applica norme più severe. A seconda che l'UE sia la destinazione o l'origine, è importante verificare i documenti necessari per l'UE e per il Paese terzo.</p>

Significato	Documenti richiesti
<p>Contiene specie incluse su richiesta di una terza parte che regola già il commercio della specie e che necessita della cooperazione di altri Paesi.</p>  <p>Cocco di mare – Lodoicea maldivica Appendice III – Allegato C</p>	<p>Venditore</p> <ul style="list-style-type: none">• In caso di commercio da uno Stato che include le specie dell'Appendice III, potrebbe essere richiesta una licenza di esportazione rilasciata dall'Ente di gestione dello Stato. <i>* Può essere rilasciata solo se l'esemplare è stato ottenuto legalmente.</i> <p>Acquirente</p> <ul style="list-style-type: none">• In caso di (ri)esportazione da un altro Stato, è richiesto un certificato di origine rilasciato dal suo Ente di gestione. <p>Importante: l'UE applica norme più severe. A seconda che l'UE sia la destinazione o l'origine, è importante verificare i documenti necessari per l'UE e per il Paese terzo.</p>



Significato

Tutte le specie della CITES Appendice I.

Alcune specie della CITES Appendice II e III, per le quali l'UE ha adottato misure nazionali più severe.

Alcune specie non CITES.



Astore – *Accipiter gentilis*
Appendice II – **Allegato A**



Documenti richiesti

Venditore

- All'interno dell'UE, il commercio è consentito esclusivamente con un **Certificato UE** ("Uso commerciale").
- Sono anche richiesti una **licenza di esportazione o un certificato di riesportazione** rilasciati dall'Ente di gestione dello Stato di esportazione o riesportazione, nel caso in cui abbia luogo un'esportazione.

** Una licenza di esportazione può essere rilasciata solo se l'esemplare è stato ottenuto legalmente,
il commercio non pregiudica la sopravvivenza della specie ed è stata già rilasciata una licenza d'importazione.*

** Un certificato di riesportazione può essere rilasciato solo se l'esemplare è stato importato conformemente alle disposizioni della Convenzione.*

Acquirente

- È richiesta una **licenza d'importazione** rilasciata dall'Ente di gestione dello Stato d'importazione.

** Può essere rilasciato solo se l'esemplare non è destinato a scopi prevalentemente commerciali e se l'importazione avviene per scopi non dannosi per la sopravvivenza della specie.*

Importante: l'UE applica norme più severe.

A seconda che l'UE sia la destinazione o l'origine, è importante verificare i documenti necessari per l'UE e per il Paese terzo.

Significato	Documenti richiesti
<p>Tutte le altre specie della CITES Appendice II.</p> <p>Alcune specie della CITES Appendice III.</p> <p>Alcune specie non CITES.</p>  <p>Teschio di tricheco – <i>Odobenus rosmarus</i> Appendice III – Allegato B</p>	<h3>Venditore</h3> <ul style="list-style-type: none">• Sono richiesti una licenza di esportazione o un certificato di riesportazione rilasciati dall'Ente di gestione dello Stato di esportazione o riesportazione. <p><i>* Una licenza di esportazione può essere rilasciata solo se l'esemplare è stato ottenuto legalmente e se l'esportazione non pregiudica la sopravvivenza della specie.</i></p> <p><i>* Un certificato di riesportazione può essere rilasciato solo se l'esemplare è stato importato conformemente alla Convenzione.</i></p> <h3>Acquirente</h3> <ul style="list-style-type: none">• È richiesta una licenza d'importazione rilasciata dall'Ente di gestione dello Stato d'importazione o altra prova dell'origine legale o anello chiuso per gli esemplari di uccelli. <p>Importante: l'UE applica norme più severe. A seconda che l'UE sia la destinazione o l'origine, è importante verificare i documenti necessari per l'UE e per il Paese terzo.</p>



Significato	Documenti richiesti
<p>Tutte le altre specie della CITES Appendice III.</p> <p>Alcune specie non CITES</p>  <p>Tragopano satiro – Tragopan satyra Appendice III – Allegato C</p> 	<h3>Venditore</h3> <ul style="list-style-type: none">• Sono richiesti una licenza di esportazione o un certificato di riesportazione rilasciati dall'Ente di gestione dello Stato di esportazione o riesportazione. <p><i>* Una licenza di esportazione può essere rilasciata solo se l'esemplare è stato ottenuto legalmente e se l'esportazione non pregiudica la sopravvivenza della specie.</i></p> <p><i>* Un certificato di riesportazione può essere rilasciato solo se l'esemplare è stato importato conformemente alla Convenzione.</i></p> <h3>Acquirente</h3> <ul style="list-style-type: none">• È richiesta una licenza d'importazione rilasciata dall'Ente di gestione dello Stato d'importazione. <p>Importante: l'UE applica norme più severe. A seconda che l'UE sia la destinazione o l'origine, è importante verificare i documenti necessari per l'UE e per il Paese terzo.</p>

Requisiti per le presentazioni

Includi una fotografia chiara e leggibile del **Certificato UE** al momento della presentazione del tuo oggetto.

Includi una foto extra ravvicinata di:

Appendice I Allegato A

e

Appendice II Allegato A

- **Paragrafo 1** (nome e cognome e indirizzo del titolare del certificato).
(Per legge, i Certificati UE devono essere intestati alla persona che possiede e/o vende l'oggetto in questione)
In caso di vendita per conto del proprietario indicato sul certificato, dovrà essere fornita un'autorizzazione scritta del proprietario a corredo del certificato.

- **Paragrafo 19(b)** ("Uso commerciale")



Certificato UE

Certificato UE, paragrafo 19(b):

Questo Certificato consente un "Uso commerciale" dell'oggetto, inclusi la vendita, l'acquisto, il noleggio e l'esposizione dell'oggetto specifico all'interno dei confini dell'Unione Europea. Informazioni sulle modalità per richiederlo e sui costi sono disponibili [qui](#).

Note importanti per le aste Catawiki

- **Nel caso di lotti relativi all'Appendice I e/o all'Allegato A, deve essere inclusa tra le immagini del lotto una fotografia chiara e leggibile del Certificato UE che includa il paragrafo 19(b) ("Uso commerciale").**
 - I dati personali devono essere oscurati nell'interesse della privacy.
 - Il paragrafo 19(b) ("Uso commerciale") deve essere facilmente visibile come parte dell'immagine del Certificato originale, non l'immagine di una fotocopia.
 - Per legge, i Certificati UE devono essere intestati alla persona che possiede e vende l'oggetto in questione, salvo che non sia indicato diversamente sul certificato. In alternativa, il reale proprietario dell'esemplare può autorizzare per iscritto la messa in vendita dell'oggetto.
- Una volta emesso, il Certificato UE viene inviato al proprietario dell'oggetto dall'Ente competente in materia di CITES/fauna selvatica, ma rimane di proprietà dell'Ente emittente. Il venditore deve essere in grado di fornire il Certificato originale quando richiesto. Questa procedura può variare da Paese a Paese: anche in questo caso il venditore deve essere a conoscenza delle normative specifiche del proprio Paese.



Elefante – Linee guida per l’avorio 1



Riconosciamo che continuare a mettere in vendita all’asta avorio “moderno” potrebbe essere visto come un contributo alla diffusione del bracconaggio. **Catawiki ha quindi deciso di non accettare più nelle aste avorio di elefante appartenente a un periodo successivo al 1900.**

Quindi, cosa significa questo in pratica?

Significa che gli oggetti antichi in avorio non sono più ammessi? Assolutamente no, ma le nuove Linee guida Catawiki, introdotte dal 1° gennaio 2019, sono state redatte con attenzione al fine di **garantire che vengano messi all’asta solo oggetti risalenti in modo certificabile a un periodo precedente al 1900.**

Per poter accettare all’asta lotti contenenti avorio antecedente al 1900, i venditori devono ora ottenere il Certificato UE e una Perizia di valutazione da parte di un Perito certificato (o di un Esperto di fiducia in grado di valutare e identificare correttamente l’avorio).

Prima di procedere oltre, consigliamo vivamente ai venditori di presentare l’oggetto in modo che i nostri Esperti di categoria possano verificarne l’idoneità, prima di affrontare le spese per ottenere una Perizia di valutazione. In tal caso, i nostri Esperti ti comunicheranno che il tuo lotto è idoneo, ma è richiesta una Perizia di valutazione prima di poterlo inserire in un’asta.



Elefante – Linee guida per l’avorio 2



Per gli oggetti in avorio di elefante, richiediamo una Perizia di valutazione estesa, che deve contenere quanto segue:

1. la conferma del perito di aver ispezionato di persona l’oggetto in questione
(non sono accettate ispezioni digitali)
2. una descrizione esaustiva dell’oggetto, per poterlo identificare in modo corretto e completo
3. dimensioni dell’oggetto
4. fotografie dell’oggetto (minimo 1)
5. nome della specie (ad esempio, “elefante”)
6. data “effettiva” dell’oggetto, a conferma che risalga a un periodo precedente al 1900
7. una dichiarazione che confermi che il Perito non ha interessi presenti o potenziali (finanziari o di altro tipo) nell’oggetto per ottenere un Certificato UE, relativamente alla CITES è richiesta anche una spiegazione sulle modalità con cui l’età dell’esemplare è stata stabilita dal Perito.
8. La perizia dovrebbe includere la data in cui la relazione è stata compilata e firmata, il nome del perito, nonché i dettagli di contatto completi del perito stesso

un’immagine fotografica chiaramente leggibile della perizia deve accompagnare i lotti presentati per l’approvazione finale contenenti avorio risalente a un periodo precedente al 1900. Catawiki non può garantire che il tuo oggetto sarà accettato all’asta, anche qualora venga fornita una perizia completa.

In caso siano necessari ulteriori consigli o informazioni, ti invitiamo a contattare il nostro team del Servizio Clienti.



Protezione delle specie ai sensi della direttiva Uccelli dell'UE

La **Direttiva Uccelli** è una direttiva europea introdotta in risposta alla crescente preoccupazione per il declino delle popolazioni di uccelli selvatici in Europa, dovuto all'inquinamento, alla perdita di habitat e all'uso non sostenibile.

È il più antico atto legislativo dell'UE in materia di natura, nonché uno dei più importanti, in quanto crea un sistema completo di protezione per tutte le specie di uccelli selvatici presenti naturalmente nell'Unione. Riconosce che gli uccelli selvatici, molti dei quali migratori, sono un patrimonio comune degli Stati membri e che, per una loro efficace conservazione, è necessaria una cooperazione internazionale.

Ai sensi della Direttiva Uccelli dell'UE, tutte le specie di uccelli naturalmente presenti nel territorio dell'UE sono protette. In altri termini, queste specie non devono essere uccise, catturate o disturbate deliberatamente.

Le specie di uccelli naturalmente presenti allo stato selvatico nel territorio europeo sono idonee per le aste solo se:

- È possibile dimostrare che sono nate e sono state allevate in cattività. Ad esempio, un anello chiuso alla zampa per indicare che l'esemplare non è stato prelevato in natura.
- Specie derivate da caccia, gestione della fauna selvatica e controllo dei danni.
- Solo se dimostrabile, ad esempio con una licenza di caccia o una deroga rilasciata per quella specifica specie.



Esemplari più comuni

Nelle prossime slide troverai informazioni su diverse specie animali che si trovano più comunemente su Catawiki.

- a. Avorio
- b. Mammiferi
- c. Rettili
- d. Uccelli
- e. Vita marina
- f. Insetti
- g. Legno



a) **Avorio 1**

L'avorio può essere utilizzato in una varietà di oggetti diversi, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Moda e gioielli, ad esempio:
 - *Gemelli in avorio*
 - *Ciondolo in avorio*
 - *Spilla in avorio*
- Utensili da cucina, ad esempio:
 - *Posate con manici in avorio*
 - *Bacchette in avorio*
- Strumenti, ad esempio:
 - *Tasti di pianoforte in avorio*



Rinoceronte

(divieto a livello mondiale dei prodotti derivati dal rinoceronte!)

Indipendentemente da eventuali modifiche future alla legislazione, Catawiki non accetta alcun prodotto in corno di rinoceronte



Bue

CITES: nessun certificato necessario

Tuttavia, potrebbe essere richiesta una prova a conferma che il materiale sia corno di bue e non corno di rinoceronte, ad esempio sotto forma di fattura, certificato di autenticità o perizia di valutazione



Mammut

CITES: nessun certificato necessario

Tuttavia, potrebbe essere richiesta una prova a conferma che il materiale sia avorio di mammut e non avorio di elefante, ad esempio sotto forma di fattura, certificato di autenticità o perizia di valutazione



Elefante

Non accettiamo più avorio di elefante appartenente a un periodo successivo al 1900. Per qualsiasi tipo di avorio di elefante appartenente a un periodo precedente al 1900 è richiesta una Perizia di valutazione come descritto nelle linee guida Catawiki sull'avorio di elefante.



a) Avorio 2

L'avorio può essere utilizzato in una varietà di oggetti diversi, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Giochi da tavolo e statue, ad esempio:
 - *Pezzi degli scacchi*
- Antiquariato, ad esempio:
 - *Statua africana in avorio*
 - *Bastone da passeggio con manico in avorio*
 - *Netsuke giapponese (ginocchiere originali dell'indumento)*
 - *Miniatura con parti in avorio*
 - *Ventaglio con manico e stecche in avorio*
- Strumenti scientifici, ad esempio:
 - *Bussola da viaggio in avorio*



Ippopotamo

Si applica l'Appendice II della CITES, TUTTAVIA ora richiediamo una prova di origine legale per accettare tali oggetti nelle nostre aste.



Tricheco

Si applica l'Appendice III della CITES, Allegato B; non è richiesto alcun certificato per il commercio all'interno dell'UE



Gran parte delle specie di balene e delfini

Si applica l'Appendice I della CITES; è necessario un Certificato UE ("Uso commerciale")



b) Mammiferi

Oggetti costituiti da o contenenti pelle, ossa, denti o altre parti di questi animali si trovano spesso in:

- Moda, ad esempio:
 - *Cappotti di pelliccia*
 - *Cappelli di pelliccia*
- Design, ad esempio:
 - *Sedia con pelle di leone*
 - *Tappeto in pelle di puma*



Grizzly e orso bruno

Si applicano le Appendici I e II della CITES, Allegato A; per il commercio all'interno dell'UE è necessario un Certificato UE ("Uso commerciale")

Orso polare e orso nero

Appendice II della CITES, Allegato B; non è richiesto alcun Certificato per il commercio all'interno dell'UE



Leone africano

Si applica l'Appendice II della CITES, Allegato B; non è richiesto alcun Certificato per il commercio all'interno dell'UE (si applica a tutte le parti del leone, compresi cranio, artigli, ossa e denti)



Ghepardo, leopardo, giaguaro e tigre

Si applica l'Appendice I della CITES, Allegato A; è necessario un Certificato UE ("Uso commerciale"). Importante: la vendita di denti e ossa di tigre è vietata nei Paesi Bassi.



Puma e coguaro / leone di montagna


Si applica l'Appendice II della CITES, Allegato B; non è richiesto alcun certificato per il commercio all'interno dell'UE



c) Rettili

Oggetti costituiti da o contenenti pelle, ossa, denti o altre parti di questi animali si trovano spesso in:

- Orologi, ad esempio:
 - *Cassa in guscio di tartaruga degli orologi da taschino*
 - *Cinturino in pelle di cocodrillo*
- Moda, ad esempio:
 - *Borsa in pelle di serpente*
 - *Scarpe in pelle di cocodrillo*
 - *Forcina per capelli in guscio di tartaruga*



Cocodrillo

Si applica l'Appendice II della CITES, Allegato B; non è richiesto alcun Certificato per il commercio all'interno dell'UE, salvo alcune eccezioni come il cocodrillo siamese indicato nell'Appendice I, Allegato A. Ulteriori informazioni:

www.speciesplus.net



Serpente

Molte specie sono non CITES. In alcuni casi, si applica l'Appendice II della CITES, Allegato B; non è richiesto alcun Certificato per il commercio all'interno dell'UE, salvo alcune eccezioni. Ulteriori informazioni: www.speciesplus.net



Tartaruga di terra e di mare

Si applicano le Appendici I e II della CITES; per la maggior parte è necessario un certificato. Spesso sono difficili da identificare, quindi è importante verificare: www.speciesplus.net



d) Uccelli

Oggetti costituiti da o contenenti pelle, ossa, piume o altre parti di questi animali si trovano spesso in queste forme:

- Moda, ad esempio:
 - *Piume di pappagallo*
 - *Scarpe in pelle di struzzo*
- Tassidermia, ad esempio:
 - *Ara imbalsamata*
- Curiosità, ad esempio:
 - *Uovo di struzzo dipinto*



Uccelli rapaci stanziali / allevati in UE

Tutti i rapaci (inclusi i gufi)

Si applica l'Appendice II, Allegato A; è necessario un Certificato UE ("Uso commerciale"), con alcune eccezioni. Ulteriori informazioni: www.speciesplus.net



Uccelli del paradiso

Si applica l'Appendice II della CITES, Allegato B; non è necessario alcun Certificato per il commercio all'interno dell'UE. Gli esemplari preparati di recente DEVONO essere corredati di Certificato d'importazione.



Pappagallo ara e molti cacatua

Si applica l'Appendice I della CITES, Allegato A; è necessario un Certificato UE ("Uso commerciale"), con alcune eccezioni. Ulteriori informazioni: www.speciesplus.net



Uccelli rapaci e gufi non stanziali in UE; si applica l'Appendice II, Allegato B. È richiesta prova di origine legale o anello chiuso.



e) Vita marina 1

Oggetti costituiti da o contenenti parti di questi animali o coralli si trovano spesso in queste forme:

- Fossili o tassidermia, ad esempio:
 - *Rostri di pesce spada, marlin o pesce sega*
- Antiquariato, ad esempio:
 - *Bastone in osso di balena*
 - *Set di strumenti in osso di balena*



Specie di tridacna gigante, tridacna squamosa e hippopus porcellanus

Si applica l'Appendice II della CITES, Allegato B; non è richiesto alcun certificato per il commercio all'interno dell'UE



Pesce sega

Si applica l'Appendice I della CITES, Allegato A; è necessario un Certificato UE ("Uso commerciale"), con alcune eccezioni. Ulteriori informazioni:

www.speciesplus.net

TUTTE le specie di squali ora nella CITES Appendice II, Allegato B (dal 25/11/2023)



Pesce spada e marlin

Specie non CITES, NON è richiesto alcun certificato



Balena e delfino

Si applica l'Appendice I della CITES, Allegato A; è necessario un Certificato UE ("Uso commerciale"), con alcune eccezioni. Ulteriori informazioni:

www.speciesplus.net



e) Vita marina 2

Oggetti costituiti da o contenenti parti di questi animali o coralli si trovano spesso in queste forme:

- Gioielli, ad esempio:
 - Collana di corallo
- Moda, ad esempio:
 - Cappotto di pelliccia di foca



Tartaruga di mare

Esemplari di tassidermia: si applica l'Appendice I della CITES; saranno richiesti Certificati UE.

Guscio di tartaruga: si applica l'Appendice I della CITES; è necessario un Certificato UE ("Uso commerciale"), con alcune eccezioni. Ulteriori informazioni: www.speciesplus.net



Foca

Generalmente non CITES, con poche eccezioni come le foche da pelliccia della specie *Arctocephalus*, che nell'UE sono elencate nell'Appendice II della CITES, Allegato B.

Attenzione: divieto di utilizzo dei prodotti derivati dalla foca in tutta l'UE! Ad eccezione dei prodotti derivati da foche provenienti da cacce condotte da comunità Inuit o indigene e da cacce condotte per la gestione delle risorse marine.



Corallo

Corallo rosso: CITES; non è necessario alcun certificato
Corallo blu, corallo nero e corallo bianco: si applica l'Appendice II della CITES, Allegato B; non è necessario alcun Certificato per il commercio all'interno dell'UE, con alcune eccezioni. Ulteriori informazioni: www.speciesplus.net. È preferibile la presenza di documenti d'importazione per gli esemplari nuovi.





Farfalle “coda di rondine”

Appendice II della CITES, Allegato B nell'UE.

f) *Insetti*

In generale, tutti gli insetti sono non CITES. Tuttavia, esistono eccezioni come TUTTE le farfalle “coda di rondine”, che sono elencate nell'Appendice II della CITES, Allegato B nell'UE. TUTTI gli esemplari di nuova importazione devono essere accompagnati da Numero di riferimento d'importazione / Certificato d'importazione.



Base di conoscenze

Le norme e i regolamenti CITES sono soggetti a modifiche e aggiornamenti periodici.

È importante tenersi aggiornati su questi cambiamenti.

Ricorda: ciò che è legale oggi potrebbe non esserlo domani.

Enti CITES dell'UE

Per l'elenco di Enti CITES attualmente operanti nell'UE, puoi visitare la pagina:

http://ec.europa.eu/environment/CITES/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf



Regolamento CITES UE

Per i Regolamenti interni dell'UE relativi agli Allegati A, B, C e D della CITES, ti invitiamo ancora una volta a far riferimento a:

http://ec.europa.eu/environment/CITES/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf (pagina 16)

Certificato UE

In generale, i moduli di richiesta per le licenze d'importazione o esportazione, i certificati di riesportazione e le notifiche d'importazione devono essere ottenuti tramite l'Ente di gestione designato dello Stato membro dell'UE di importazione o esportazione.

Per i recapiti degli Enti di gestione, ti invitiamo a consultare:


https://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/list_authorities.pdf

Elenco e aggiornamenti CITES

Per un elenco costantemente aggiornato delle specie elencate dalla CITES: www.speciesplus.net (ti invitiamo a consultare Wikipedia per sapere il nome latino della specie) o <http://checklist.cites.org>

Per ricevere regolarmente gli aggiornamenti della CITES via e-mail, compreso l'elenco delle specie, ti invitiamo a visitare il sito

<https://www.CITES.org/>



catawiki

Thank *you.*